

Regolamento quadro per la partecipazione alle Call for Proposals di Milano Hub¹

Art. 1 - Obiettivi di Milano Hub

Milano Hub è il centro di innovazione realizzato dalla Banca d'Italia per sostenere l'evoluzione digitale del mercato finanziario italiano e favorire l'attrazione di talenti e investimenti. Esso rappresenta il luogo, fisico e virtuale, nel quale la Banca d'Italia – nel rispetto dei ruoli istituzionali ad essa assegnati – assiste gli operatori, collabora allo sviluppo di progetti e favorisce la verifica di qualità e sicurezza di specifiche innovazioni in campo bancario, finanziario o assicurativo.

Milano Hub persegue gli obiettivi di sostenere l'utilizzo delle tecnologie digitali da parte del mercato finanziario, facilitare l'adozione di soluzioni in grado di presidiare con efficacia le diverse tipologie di rischio e rafforzare la capacità di risposta degli intermediari alle sfide poste dalla digitalizzazione.

Le attività dell'Hub si svolgono, in via principale, nell'ambito di iniziative periodiche denominate "Call for Proposals" (di seguito "CfP"), aperte alla partecipazione dei soggetti che operano in ambito Fintech.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione alle CfP di Milano Hub ed è integrato, per gli aspetti legati alla partecipazione alle singole edizioni dell'iniziativa, dall'Avviso pubblicato dalla Banca d'Italia sul proprio sito istituzionale in vista di ciascuna edizione. Le disposizioni contenute negli Avvisi relativi a ciascuna edizione prevalgono sulle eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Regolamento.

Art. 3 - Le Call for Proposals

Tramite le CfP Milano Hub seleziona iniziative progettuali significative nell'ambito delle proprie aree di interesse. Alle iniziative progettuali selezionate è offerto un supporto che può ricomprendere l'offerta di competenze tecniche in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e in specifici ambiti di indagine, per esempio informatico e normativo (per quest'ultimo, esclusivamente con riguardo agli atti secondari adottati dalla Banca d'Italia e alla normativa primaria di cui tali fonti costituiscono attuazione), la partecipazione a seminari, eventi tematici, conferenze, nonché eventuali ulteriori attività indicate nelle CfP.

Sono esclusi l'erogazione di contributi finanziari (compresi rimborsi spese in favore dei soggetti coinvolti nelle CfP), l'acquisizione di beni o servizi da parte della Banca d'Italia, le attività di promozione di iniziative riferibili ai singoli soggetti selezionati nonché il supporto durante la eventuale fase di commercializzazione.

Per ogni iniziativa progettuale selezionata la Banca d'Italia costituisce un team di supporto multidisciplinare dedicato a seguire le attività per tutta la durata della CfP (cfr. art. 0).

Art. 4 - Condizioni per la partecipazione alle Call for Proposals

Possono partecipare di volta in volta al procedimento di ammissione alle singole CfP i soggetti, italiani o esteri (d'ora in poi "Partecipanti"), che possiedano i requisiti stabiliti nello specifico Avviso. È altresì richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 4.1.

L'assenza originaria o sopravvenuta dei requisiti determina l'esclusione dal procedimento di ammissione, ovvero, in caso di ammissione al supporto, l'esclusione dalla CfP, senza alcun diritto ad indennizzo, rimborso spese o compenso.

Non possono essere ammessi e partecipare alle CfP i Partecipanti che propongano iniziative progettuali in relazione alle quali la Banca apprenda, da qualunque fonte, che siano state già avviate attività di commercializzazione, per tali intendendosi qualsiasi attività di immissione sul mercato e/o di

¹ Aggiornamento di settembre 2026.

sfruttamento commerciale del prodotto o servizio oggetto dell'iniziativa o qualsiasi attività di promozione e/o di marketing anticipatoria rispetto al lancio sul mercato.

Ogni Partecipante individua, secondo quanto stabilito dall'Avviso della relativa CfP, un referente che si occupa del coordinamento e della supervisione scientifica del progetto e dell'interazione con Milano Hub (di seguito "referente" o "referente del progetto").

Art. 4.1 - Requisiti di onorabilità dei Partecipanti

Ai fini della partecipazione alle CfP i soggetti indicati nel prosieguo del presente articolo non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, anche su richiesta delle parti, alla pena detentiva della reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, della revoca della sentenza per abolizione del reato, ovvero della dichiarazione di estinzione del reato dopo la condanna.

Tali requisiti trovano applicazione:

- i) nel caso di domanda di partecipazione presentata da persona fisica, alla persona fisica medesima;
- ii) nel caso di domanda di partecipazione presentata da persona giuridica:
 - a. al legale rappresentante;
 - b. a seconda della natura dell'ente: per le società di capitali o di cooperative, a tutti gli amministratori; per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, rispettivamente, a tutti i soci e ai soci accomandatari; per le imprese individuali, al titolare; in tutti gli altri casi, alla persona munita del potere di rappresentanza dell'ente;
 - c. al referente del progetto (se diverso dai soggetti sopra individuati).

In caso di Partecipanti esteri, rilevano gli incarichi equivalenti a quelli *sub* (ii) lett. a) e b) in base alla legge applicabile al Partecipante.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante o, nel caso di domanda di partecipazione presentata da persone fisiche, dal soggetto interessato - attestante che i soggetti indicati al capoverso precedente non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ovvero a condanne irrevocabili ostative alla partecipazione. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati è disciplinato dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è gratuita e deve essere presentata con le modalità indicate nell'Avviso della relativa CfP. Le domande presentate con modalità non conformi a quanto richiesto ovvero incomplete saranno escluse dal procedimento di ammissione, salvo quanto previsto all'art. 5.1.

La presentazione della domanda di partecipazione e/o l'eventuale ammissione di un'iniziativa progettuale non danno diritto ad alcun compenso; le relative spese restano ad esclusivo carico del Partecipante e non saranno rimborsate dalla Banca d'Italia.

Ogni Partecipante garantisce che tutte le informazioni fornite siano veritiere e corrette. La Banca d'Italia si riserva il diritto di verificare ogni dichiarazione e di chiedere documentazione aggiuntiva anche al fine di accertare la veridicità di quanto comunicato.

La Banca d'Italia non è responsabile della mancata consegna della documentazione trasmessa dai Partecipanti ai fini del processo di valutazione delle iniziative progettuali, compresi i casi di illeggibilità o mancanza di dati necessari alla valutazione.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere trasmesse alla casella funzionale info@milanohub.bancaditalia.it.

Art. 5.1 - Carenze formali della domanda di partecipazione

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, ogni omissione, incompletezza o irregolarità dei

documenti richiesti per la partecipazione alla CFP, con esclusione del contenuto delle informazioni relative alla proposta progettuale e alla descrizione tecnologica del progetto, possono essere sanate su richiesta della Banca d'Italia.

Il difetto di sottoscrizione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione è sanabile purché non sia assolutamente incerta l'identità del Partecipante e ferma restando l'immodificabilità del contenuto della proposta progettuale e della descrizione tecnologica del progetto.

La falsità delle dichiarazioni, in aggiunta alle altre conseguenze previste dalla legge, determina l'esclusione dalla selezione.

Ai fini della sanatoria, la Banca d'Italia assegna al Partecipante un congruo termine - non inferiore a cinque giorni solari e non superiore a dieci giorni solari - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Banca d'Italia procederà all'esclusione del Partecipante dalla CFP. Sarà parimenti sanzionata con l'esclusione ogni modifica al contenuto della domanda di partecipazione ulteriore rispetto a quanto richiesto in sede di sanatoria.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata secondo le modalità descritte nell'Avviso della specifica CFP.

Art. 6 - Valutazione e selezione dei progetti

Per ciascuna CFP, le candidature sono vagliate e selezionate da un organo collegiale di valutazione nominato dalla Banca d'Italia dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione; la nomina e la composizione di tale organo sono resi pubblici secondo le modalità stabilite nell'Avviso della singola CFP, unitamente ai criteri di valutazione delle iniziative progettuali.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere ad una selezione preliminare con le modalità stabilite nell'Avviso della relativa CFP.

Art. 7 - Supporto

Per ogni iniziativa progettuale selezionata è costituito un team multidisciplinare dedicato a seguire le attività per tutta la durata della fase di supporto della CFP. La fase di supporto ha una durata massima di 6 mesi. Il team di supporto e le relative modalità di interazione sono comunicati direttamente ai Partecipanti ammessi. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di:

- a) cessare in qualunque momento l'attività di supporto, qualora ritenga discrezionalmente che essa non risponda più al proprio interesse ovvero che l'iniziativa non sia più in grado di beneficiare dalla partecipazione alla CFP. Non sarà riconosciuto in alcun caso ai Partecipanti alcun indennizzo, rimborso spese o risarcimento;
- b) prorogare l'attività di supporto, d'intesa con il Partecipante, oltre la durata massima di 6 mesi, in presenza di esigenze eccezionali e per il tempo strettamente necessario per la finalizzazione del progetto, a condizione che la proroga non superi la durata di 3 mesi.

Art. 7.1 - Esclusione di responsabilità

Il team, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento, fornisce esclusivamente supporto e orientamenti non vincolanti per i Partecipanti, che restano liberi di seguire o meno i suggerimenti e le indicazioni proposte. Pertanto, i Partecipanti restano i soli responsabili della progettazione e dello sviluppo dell'iniziativa, così come della sua efficacia o idoneità in relazione agli scopi prefissi.

La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilità in relazione al supporto fornito o ai suggerimenti resi nell'ambito delle CFP e non ne garantisce l'efficacia o l'idoneità con riguardo agli obiettivi perseguiti dal Partecipante. La Banca d'Italia, inoltre, non assume alcuna responsabilità in relazione alle decisioni assunte dal Partecipante riguardo allo sviluppo dell'iniziativa progettuale, così come all'esito, all'efficacia o all'idoneità della stessa, anche laddove il Partecipante abbia scelto di conformarsi ai suggerimenti e alle indicazioni proposte nell'ambito della CFP. In particolare, il Partecipante accetta espressamente che l'attività di supporto svolta nel contesto delle CFP non determina alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o di mero fatto in relazione alle eventuali

valutazioni che la Banca d'Italia o altre autorità, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, potrebbero essere chiamate a compiere in merito all'iniziativa progettuale ovvero ai suoi successivi sviluppi; tali valutazioni potranno, dunque, in tutto o in parte divergere dalle indicazioni o dai suggerimenti forniti dal team di supporto.

Le attività di supporto sono offerte gratuitamente nell'ambito delle CfP; restano ad esclusivo carico del Partecipante, senza alcun diritto a compenso o rimborso spese, i costi connessi allo sviluppo dei progetti, nonché i costi relativi ad ogni attività del Partecipante che si renda necessaria per consentirgli di beneficiare del supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di trasferta, di connessione, di realizzazione di prototipi, etc.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dei Partecipanti

Partecipando alle iniziative disciplinate dal Regolamento ogni Partecipante si impegna a rispettarne integralmente il contenuto e a comportarsi lealmente e in buona fede. La Banca d'Italia si riserva il diritto di escludere dalle CfP qualsiasi Partecipante che, nel corso delle fasi di ammissione o di supporto, non rispetti le disposizioni del presente Regolamento ovvero dell'Avviso della pertinente CfP. In caso di esclusione, non spetta al Partecipante alcun indennizzo o rimborso spese.

Il Partecipante si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia qualsiasi variazione o modifica delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda.

Nella presentazione dei loro disegni, modelli o progetti e nelle relative attività di sviluppo, i Partecipanti assicurano l'integrale rispetto della normativa in materia marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, ciascun Partecipante dichiara espressamente che ogni progetto, prototipo, idea, proposta o elemento presentato nell'ambito delle CfP non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi. A tal fine, ciascun Partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca d'Italia da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi al riguardo.

Ciascun Partecipante è responsabile in via esclusiva del contenuto del proprio progetto, del suo sviluppo e delle relative attività svolte nel contesto delle CfP. Pertanto, nessuna responsabilità diretta o indiretta può essere attribuita alla Banca d'Italia con riferimento al contenuto dei progetti, al loro sviluppo e alle relative attività svolte nell'ambito delle CfP. Ciascun Partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca d'Italia da qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, che possa essere avanzata in relazione al progetto presentato o ammesso e, più in generale, rispetto alle relative attività di sviluppo svolte nell'ambito delle CfP.

I Partecipanti assumono l'obbligo di non intraprendere attività di commercializzazione con riferimento alle iniziative progettuali selezionate fino al termine del periodo di supporto fornito da Milano Hub, pena l'esclusione dalla CfP.

I Partecipanti, inoltre, si impegnano a rispettare gli altri Partecipanti, non utilizzare, in qualsiasi circostanza e in qualsiasi contesto, espressioni che incitino alla violenza, alla discriminazione, all'oscenità e/o alla diffamazione, nonché ad evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, pubblicitari, politici/ideologici, religiosi o lesivi della privacy, o contenuti altrimenti contrari alla legge o all'equità e alla buona fede.

Partecipando alle CfP disciplinate dal presente Regolamento, ogni Partecipante si impegna, con la massima cura e diligenza e per l'intera durata della sua partecipazione, a utilizzare le informazioni e gli eventuali materiali messi a disposizione dalla Banca d'Italia nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e di condotta previste, nonché delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

Art. 8.1 - Obblighi relativi alle iniziative di comunicazione per i Partecipanti ammessi

Il Partecipante ammesso, prima di svolgere qualunque iniziativa di comunicazione (quali, a titolo meramente esemplificativo, interviste, note stampa, post pubblicati su *social network*, ecc.) contenente riferimenti a Milano Hub ovvero alla Banca d'Italia e/o alla CfP, è tenuto a informare preventivamente la Banca d'Italia, che valuta discrezionalmente l'opportunità e la congruità di tali riferimenti e si riserva la facoltà di intervenire sul contenuto e/o di vietarne la pubblicazione.

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Tutti i nomi, i marchi, i loghi, le interfacce grafiche, i testi, le interfacce utente, il codice informatico e ogni segno distintivo menzionato o riprodotto nella sezione dedicata a Milano Hub del sito internet della Banca d'Italia e nella piattaforma informatica resa disponibile dalla Banca d'Italia per la partecipazione alle CfP (www.milanohub.bancaditalia.it) sono protetti dal diritto d'autore o da altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, e pertanto rimangono di proprietà esclusiva dei loro autori e titolari dei diritti. È severamente vietata la riproduzione e/o la rappresentazione, in tutto o in parte, dei predetti elementi.

Ciascun Partecipante rimane pienamente responsabile della protezione di qualsiasi elemento innovativo e/o originale del progetto contro un uso improprio attraverso mezzi legali, compreso il pagamento di qualsiasi commissione o costo sostenuti.

I diritti di proprietà intellettuale relativi ai progetti presentati ed eventualmente sviluppati nell'ambito delle CfP rimangono di esclusiva titolarità dei Partecipanti. I Partecipanti autorizzano la Banca d'Italia alla pubblicazione del titolo dei progetti ammessi alle CfP e alla divulgazione sul sito internet della Banca d'Italia e/o su altri canali di comunicazione, analogici, digitali e cartacei (ad es. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn) della descrizione del progetto fornita in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Informazioni aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato non possono essere divulgate senza il preventivo consenso del Partecipante, fermo restando i diritti dei terzi.

I membri del team di supporto e il personale impiegato nelle attività di Milano Hub sono tenuti al segreto d'ufficio in merito alle informazioni e ai documenti scambiati in relazione alla partecipazione alla CfP.

Art. 10 - Privacy

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR, nonché degli articoli 2-ter, comma 1 e 2-octies, commi 1 e 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 196/2003, nel presente Regolamento si forniscono le seguenti indicazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito delle attività connesse a Milano Hub.

I dati personali raccolti dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, per consentire le attività di partecipazione, valutazione, ammissione e supporto alle CfP, nonché per le connesse iniziative di natura promozionale condotte da Milano Hub, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento e dall'apposita informativa privacy, potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori della Banca d'Italia in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Per poter prendere parte alle attività di partecipazione, valutazione, ammissione e supporto oggetto del presente Regolamento, è richiesto ai Partecipanti di fornire dati riferibili ai soggetti indicati al precedente art. 4.1, che vengono quindi raccolti e trattati dalla Banca d'Italia sulla base del consenso rilasciato con l'accettazione del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo.

Inoltre, ai fini della partecipazione alle CfP è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art 4.1 del presente Regolamento; le relative informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia attraverso l'esibizione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e verificate a mezzo del casellario giudiziale. La Banca d'Italia, inoltre, si riserva il diritto di verificare ogni dichiarazione e di chiedere documentazione aggiuntiva anche al fine di accertare la veridicità di quanto comunicato. Il trattamento di tali dati rientranti nella categoria dei dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'art. 10 del GDPR, è indispensabile ad assicurare la titolarità di requisiti reputazionali e di moralità in capo ai soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia avvierebbe un'attività di supporto, nei termini previsti dal presente Regolamento che, ai sensi dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) del D.lgs. n. 196/2003, ne costituisce la base giuridica.

I dati saranno trattati sia manualmente sia con l'ausilio di strumenti informatici, adottando ogni misura tecnica e organizzativa idonea a garantire la protezione dei dati dall'accesso illegittimo e dall'uso non consentito degli stessi.

Nel rispetto dei criteri di pertinenza, proporzionalità e minimizzazione, saranno infatti trattati solo i dati indispensabili alle finalità perseguite da Milano Hub e l'accesso a tali dati sarà consentito esclusivamente agli addetti autorizzati. Tali dati inoltre non saranno in alcun modo utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui al presente Regolamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'iniziativa.

Art. 11 - Accettazione delle regole di partecipazione

La presentazione della domanda di partecipazione alle singole CfP implica la piena accettazione del presente Regolamento oltre che delle disposizioni contenute nell'Avviso della relativa CfP per cui è presentata la domanda di partecipazione. I rapporti tra la Banca d'Italia e i Partecipanti sono regolati dalla legge italiana, conformemente alla quale il presente Regolamento e l'Avviso della relativa CfP sono interpretati e applicati.

La partecipazione comporta altresì il consenso da parte di ciascun soggetto interessato al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 10 "Privacy" del Regolamento.

L'italiano costituisce la lingua di riferimento del presente Regolamento. Qualsiasi eventuale traduzione è fornita a solo scopo informativo e, in caso di incongruenze o discrepanze, farà fede unicamente la versione in lingua italiana.

L'Unità organizzativa responsabile dell'iniziativa è il Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio della Banca d'Italia ed il relativo responsabile è il Capo *pro tempore* di tale Servizio o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Capo *pro tempore*.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/> e trova applicazione alle CfP indette successivamente alla data di pubblicazione.